



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 100 del 2004, proposto da Panaro Salvatore, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni De Notariis presso il cui studio in Campobasso, via De Attellis N.5 elegge domicilio;

contro

Regione Molise, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Campobasso, via Garibaldi, 124;

nei confronti di

Amoroso Pier Luigi;

per l'annullamento

della delibera di Giunta Regionale n. 1630, in data 15 dicembre 2003, nella parte in cui nelle premesse fonda l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Direttore Generale III sull' "inerzia" "senza fondati motivi" che sarebbe stata tenuta dall'esponente in qualità di Dirigente del Servizio Promozione Tutela

dell'Occupazione e Politiche del Lavoro, con ogni atto presupposto, conseguente, connesso.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Molise;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2012 il dott. Luca Monteferrante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, dirigente della Regione Molise, con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe nella parte in cui si dà atto che il direttore generale si sarebbe trovato nella necessità di esercitare il potere di sostituzione a causa del comportamento di ingiustificata inerzia asseritamente tenuto dall'esponente nella attuazione delle misure A.1.1 e A.1.2 nell'ambito del P.O.R. Molise 2000-2006 al fine di non perdere i finanziamenti comunitari.

Si è costituita in giudizio la Regione Molise per contestare la fondatezza delle censure ex adverso fatte valere, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione del giudice adito.

Alla pubblica udienza del 8 marzo 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.

La controversia ha ad oggetto doglianze relative al rapporto di servizio dell'esponente il quale contesta la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto

per l'esercizio del potere di sostituzione da parte del dirigente generale a lui gerarchicamente sovraordinato e conseguentemente l'indebito riferimento ad una presunta ingiustificata inerzia a lui imputabile contenuto nel provvedimento impugnato in sé suscettibile di recare pregiudizio alla sua immagine nell'ambito del contesto sociale e lavorativo.

Senonchè nel rapporto tra dirigenti il provvedimento con cui il dirigente gerarchicamente sovraordinato esercita il potere di sostituzione nei confronti di altro dirigente sul presupposto di una pretesa inerzia che integra una violazione dei doveri di diligenza, non può che essere adottato con la capacità del privato datore di lavoro sicchè riveste natura giuridica di misura datoriale ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del d. lgs. 165/2001. Ne discende che la cognizione sulla contestazione della liceità di una tale misura datoriale e sui connessi profili di tutela dell'immagine del dirigente sostituito non può che spettare al giudice ordinario ai sensi del disposto di cui all'art. 63 del medesimo decreto legislativo, dovendo ogni eccezione a tale regola generale essere interpretata in senso restrittivo.

Del resto il ricorrente non si duole della illegittimità della delibera di giunta adottata, a motivo dell'esercizio del potere di sostituzione in assenza di un'inerzia a se medesimo imputabile bensì del fatto che il riferimento ad una pretesa inerzia ingiustificata a lui riferibile sarebbe sostanzialmente lesiva della propria immagine nel contesto sociale e lavorativo e dunque la causa petendi si riferisce ad una condotta potenzialmente illecita, asseritamente tenuta dal datore di lavoro e foriera di danni per la propria onorabilità professionale che è questione strettamente inerente al rapporto di lavoro pubblico e che prescinde dalla legittimità degli atti adottati.

Ne discende che il presente ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo stante la competenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a. il presente giudizio potrà essere riassunto innanzi al giudice civile in funzione di giudice del lavoro nel termine perentorio di tre mesi decorrenti dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Molise definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:

Goffredo Zaccardi, Presidente

Luca Monteferrante, Consigliere, Estensore

Massimiliano Balloriani, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/04/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)